

19. Principi per la redazione delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi concernenti abusi di mercato:

19.1. Sono adottate, dalle funzioni competenti, specifiche procedure interne per la formazione, l'attuazione, la comunicazione - interna ed esterna - delle decisioni della Società e degli eventi che accadono nella sfera di attività della stessa e, qualora conosciuti, delle Società del Gruppo in riferimento alle attività e operazioni di cui al paragrafo precedente. La formazione, l'attuazione e la comunicazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e del presente MO.

19.2. Le procedure aziendali sono costantemente aggiornate, da parte delle funzioni competenti, anche su proposta del CdV.

19.3. Per ciascuna delle operazioni individuate nel § 18 sono previste specifiche procedure interne, in forza delle quali:

a) siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;

b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

c) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;

d) siano identificate, all'interno della società, le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. La precisazione dei criteri di identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali, devono essere effettuate a cura delle funzioni societarie competenti. Devono, inoltre, essere adottate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove, queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni stesse;

e) sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;

f) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni ovvero di natura tecnologica, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti - nell'accezione di cui all'art. 491-bis c.p. - di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;

g) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;

h) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;

i) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;

l) siano previste misure volte a vietare, in determinati periodi dell'esercizio sociale che precedono o sono successivi alla diffusione di informazioni privilegiate da parte della società, il compimento di operazioni (c.d. *blocking periods*) aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla società o a

questi collegati (§ 18.1, lett. *a*), *b*) e *c*)), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (c.d. «persone rilevanti»);

m) sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate a investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;

n) i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

o) siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa.

19.4. Il CdV cura - ai sensi art. 7.4.8. lett.n) - che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate. Il CdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Il CdV vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione degli abusi di mercato.

19.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MO, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione al CdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.